

Stipendiario obbligato al versamento  
ulteriore del contributo integrativo



03542/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAFFAELE FRASCA - Presidente -  
Dott. MARIO CIGNA - Consigliere -  
Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -  
Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -  
Dott. MARCO ROSSETTI - Rel. Consigliere -

Oggetto

OPPOSIZIONE  
ESECUZIONE

Ud. 17/10/2019 - CC

Ud. 3542  
R.G.N. 25/2018

Rep. @.l.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 25-2018 proposto da:

' , in persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in  
presso lo studio dell'avvocato : , rappresentata e  
difesa dall'avvocato PIERLUIGI CAZZETTA;

- *ricorrente* -

*contro*

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 2316/2017 della CORTE D'APPELLO di  
MILANO, depositata il 29/05/2017;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO  
ROSSETTI.

9732  
19

## FATTI DI CAUSA

1. La società \_\_\_\_\_ ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano 29 maggio 2017 n. 2316, con la quale, rigettando il gravame proposto dalla stessa società, venne confermata la decisione di primo grado di rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 c.p.c. dalla società \_\_\_\_\_ nei confronti della società \_\_\_\_\_

La società \_\_\_\_\_ è rimasta intimata.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevato come nessun effetto possa avere sul presente giudizio di legittimità la circostanza del sopravvenuto fallimento della società ricorrente, dichiarato dal Tribunale di Monza con sentenza 10 ottobre 2018. Al giudizio di legittimità infatti, in quanto dominato dall'impulso d'ufficio, non s'applicano le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (*ex multis*, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27143 del 15/11/2017, Rv. 646008 - 01).

2. È superfluo dare conto dei motivi di impugnazione proposti dalla società ricorrente, in quanto il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.

La sentenza d'appello è stata infatti depositata il 29 maggio 2017. Il termine semestrale di cui all'articolo 327 c.p.c. è scaduto dunque il 29 novembre 2017. Al presente giudizio, infatti, non s'applica l'istituto della sospensione feriale dei termini, alla quale sono sottratti i giudizi di opposizione all'esecuzione, a nulla rilevando che l'esecuzione sia iniziata in base ad un titolo esecutivo stragiudiziale, del quale l'opponente abbia chiesto accertarsi l'invalidità (Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv. 629826 - 01).

Il ricorso per cassazione, invece, è stato notificato a mezzo PEC il 22 dicembre 2017, e dunque tardivamente.

## 2. Le spese.

Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la *indefensio* della parte intimata.

L'inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

### P.q.m.

- (-) dichiara inammissibile il ricorso;
- (-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di


l. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 17 ottobre 2019.

Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



Il Presidente  
(Raffaella Frasca)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Cgsi ..... 17 FEB 2020  
Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

